

Firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 20/2025 del 09.04.2025

OGGETTO: Servizio di Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. della zona 2 comprendente i comuni di: Garda, Bardolino, Lazise, Cavaion V.se, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.

CIG N. B43D193B0E - Progetto n. 24138-2.

Autorizzazione alla società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) a subappaltare alla ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria/straordinaria/di emergenza su quadri elettrici di automazione pompe ed impianti di alimentazione con rilascio di dichiarazioni di conformità per un importo presunto pari ad € 20.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 600.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con provvedimento del RUP per la fase di aggiudicazione prot. n. 9460/2024 del 11.12.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio di Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. della zona 2 comprendente i comuni di: Garda, Bardolino, Lazise, Cavaion V.se, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio progetto 24138-2, è stato affidato alla società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 13,38% sull'importo posto a base di gara, di € 377.234,40, di cui € 369.234,40 per il servizio da svolgere ed € 8.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;

- con la società IELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) veniva stipulato il

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



contratto n. 677/2025 sottoscritto digitalmente in data 27.01.2025 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

- il servizio ha avuto inizio in data 28.02.2025 come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Considerato che la ditta ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l., di Porto Mantovano (MN), con nota in data 14.03.2025 acquisita al protocollo di AGS al n. 2402/2025 del 24.03.2025, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione del servizio di *manutenzione e riparazione ordinaria/straordinaria/di emergenza su quadri elettrici di automazione pompe ed impianti di alimentazione con rilascio di dichiarazione di conformità* per un importo presunto pari ad € 20.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 600 a favore della ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN);

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 20.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 600, risulta essere pari a circa il 5,30% dell'importo del servizio affidato alla società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. con il contratto d'Appalto n. 677 di Prot. Cont in data 27.01.2025 e, pertanto, entro i limiti previsti dall'art. 119, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 del 31.03.2023 e, in particolare, l'articolo 119 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 01.04.2025, acquisito al Protocollo aziendale al n. 2873/2025 del 07.04.2025, con il quale si ritiene che tale servizio possa essere subappaltato nella misura massima consentita prevista dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte del servizio inerente agli interventi di natura prettamente elettrica e sull'automazione dei quadri elettrici per una ottimale e veloce esecuzione del servizio nell'ambito del contratto in essere;
- la società ECOLOGY TECH S.r.l. risulta in possesso di mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione degli interventi a regola dell'arte, oltre ad avere comprovata esperienza nello svolgimento dei medesimi;
- la società ECOLOGY TECH S.r.l., infine, è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne all'AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni

del territorio in cui operano da molto tempo.

Considerato che la società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra la società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. e la società subappaltatrice ECOLOGY TECH S.r.l. in data 06.03.2025 per l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria/straordinaria/di emergenza su quadri elettrici di automazione pompe ed impianti di alimentazione con rilascio di dichiarazioni di conformità per un importo pari ad € 20.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 600;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. che non sussistono forme di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ECOLOGY TECH S.r.l. dal quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;

Visto inoltre l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente ad eccezione della verifica relativa agli obblighi inerenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del medesimo codice che, alla data del presente provvedimento, risulta essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva del pendente procedimento.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione a subappaltare, relativa al servizio in oggetto descritto per l'importo di € 20.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui € 600 alla ditta ECOLOGY TECH S.r.l. con sede a Porto Mantovano (MN).

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

- 2)** di autorizzare la società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. affidataria del servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. della Zona 2 – progetto 24138-2, a subappaltare, alla società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) il servizio di *manutenzione e riparazione ordinaria/straordinaria di emergenza su quadri elettrici di automazione pompe ed impianti di alimentazione con rilascio di dichiarazioni di conformità* per un importo di € 20.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 600;
- 3)** di dare atto, che l'importo complessivo del servizio concesso in subappalto alla ditta ECOLOGY TECH S.r.l., di cui al presente provvedimento, rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente oltre che dalla lex specialis di gara;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria, in capo alla ditta subappaltatore attinenti agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del medesimo codice, dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, è previsto tra l'altro che:
 - il servizio oggetto di subappalto, verrà compensato a misura secondo i prezzi unitati di cui all'allegato I facente parte integrante e sostanziale del medesimo contratto;
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 c.12 del Codice, per tali prestazioni, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, garantendo così gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
 - i costi relativi alla sicurezza e alla manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso.
- 6)** di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7)** di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni

minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili”;

- 8)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 09/04/2025

ALA/RA/mv